

## SCHEMA DI SINTESI PROPOSTE ASSTRA-ANAV

	Proposte Datoriali 1 (maggio-giugno 2011)	Proposte Datoriali 2 (ottobre 2012)
<b>Orario di lavoro</b>	<p><b>Orario settimanale</b> 39 ore con media nell'arco di 17 settimane.  <b>Orario massimo settimanale</b> 60 ore.                      A livello aziendale adeguamento entro 12 mesi del nuovo orario di lavoro.                      Entro lo stesso termine aziendali dovrà essere realizzata la massima coincidenza tra prestazione effettiva di lavoro e orario contrattuale nazionale come sopra definito.                      Le aziende dovranno riclassificare e ridurre i <b>tempi accessori e complementari</b>. In ogni caso, a partire dal 30° giorno successivo alla stipula del contratto, la durata complessiva dei predetti tempi è ridotta almeno del 20% per ciascun turno di servizio. Tale norma modifica ogni eventuale regolamentazione aziendale.                      Autolinee statali e servizi extraurbani con percorso superiore a 50 Km l'orario di lavoro è regolato dal D.L. 234/07. Sono quindi esclusi dal calcolo dell'orario di lavoro i periodi di interruzione dalla guida, i periodi di riposo, tra cui quelli di riposo intermedio, e i tempi di disponibilità fatte salve eventuali clausole di indennizzo previste a livello aziendale.                      Servizi con doppio conducente, il tempo a bordo del secondo conducente sarà considerato orario di lavoro in misura pari al 12% della durata.                      Ogni anno 200 <b>ore straordinarie</b> obbligatorie, più ulteriori 200 ore da concordare con il lavoratore. Nessuna compensazione ulteriore può essere prevista rispetto a quanto previsto a livello nazionale.</p>	<p>Aumento della durata nazionale dell'orario di lavoro <b>settimanale</b> pari a 40 ore.                      Estensione a 6 mesi del periodo di riferimento plurisettimanale per il computo della durata media dell'orario di lavoro.                      Previsione della durata massima dell'<b>orario di lavoro settimanale</b> pari a 60 ore.                      Avvicinamento delle prestazioni lavorative effettive del personale addetto all'esercizio all'orario contrattuale di lavoro. Percentuale minima 90%                      Riduzione dei <b>tempi accessori</b>.                      Indennizzazione dei tempi di disponibilità nell'ipotesi di servizi con <b>doppio conducente</b>.                      Determinazione delle ore di lavoro <b>straordinario obbligatorio e consensuale</b>.                      ( 200 obb, 200 cons)</p>
<b>Ferie</b>	<u>Non prevista</u>	Allineamento delle giornate di ferie ai limiti legali nella misura di 24 giorni all'anno + festività soppresse.
<b>Malattia infortunio non sul lavoro</b>	<p>Dal 1° al 20° giorno di malattia o infortunio la retribuzione sarà calcolata su: Retribuzione tabellare; ex contingenza; scatti di anzianità; TDR; Trattamento ad personam (art. 2 e 3 A.N. 27/11/2000).                      Dal 2° evento in corso d'anno solare per i primi 3 giorni la retribuzione sarà corrisposta al 50%.                      La disposizione sopra citata non si applicherà nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ricovero ospedaliero, day hospital, emodialisi;</li> <li>• Malattia certificata con prognosi iniziale non inferiore a 12 giorni;</li> <li>• Patologie gravi art. 1 comma 4 A.N. 19/09/2005 e 15/11/2005.</li> </ul>	<p>Ridefinizione della retribuzione utile per il calcolo della indennità di malattia.                      Ridefinizione del trattamento di malattia e di infortunio non sul lavoro nel periodo di carenza relativo a ciascun evento.</p>

<b>Ampliamento dei contratti di lavoro atipici e potenziamento della flessibilità in entrata</b>	<u>Non prevista</u> ( presente nei 4 punti CCNL Mobilità: Mercato del lavoro disdettati)	Si prevede una maggiore possibilità di utilizzo del lavoro a chiamata/interinale e l'estensione delle fasce previste per utilizzo del contratto per il part- time. Aumento della percentuale di utilizzo dei contratti atipici rispetto ai contratti a tempo indeterminato e full time.
<b>Indennità di trasferta e di diaria ridotta</b>	Modificati: Art. 20 p.7- Qualora il personale venga frequentemente comandato fuori residenza non si applica trasferta, ma indennità di diaria ridotta. Art. 20 p. 10 - Non compete indennità trasferta: <ul style="list-style-type: none"> <li>• al personale dei servizi urbani adibito temporaneamente ad altro deposito, officina, impianto ecc.</li> <li>• se la distanza tra la località di residenza (di lavoro) e quella di missione è pari o inferiore a 30 Km.</li> </ul> In tali casi: <ul style="list-style-type: none"> <li>- in mancanza di mezzi di trasporto che permettono il trasferimento dell'agente senza oneri a suo carico, viene riconosciuto il rimborso delle spese di trasporto sostenute, purché autorizzate e comprovate;</li> <li>- il tempo necessario al trasferimento è utile ai fini del calcolo della diaria ridotta ove ne ricorrono i presupposti.</li> </ul>	Ampliamento dell'ambito territoriale di riferimento della residenza ai fini della trasferta. Abolizione del "concorso pasti".
<b>Aumenti periodici di anzianità</b>	Non prevista	Abrogazione dell'istituto e congelamento dei valori maturati.
<b>Permessi ex legge 104/1992 Tutela portatori di handicap</b>	Non prevista	Determinazione delle modalità di fruizione/concessione dei permessi.

<p><b>Risarcimento danni</b></p>	<p>Abrogazione art. 38 Regolamento all. A al R.D 148/1931.</p> <p>Il dipendente sarà responsabile di tutto il materiale che riceve in consegna, dei valori e del mezzo affidatogli, rispondendo degli eventuali smarrimenti e danni ad esso imputabili, esclusi i casi fortuiti e la forza maggiore.</p> <p>L'azienda otterrà il risarcimento danni, subiti per colpa dei dipendenti, con trattenute rateali sul loro stipendio nella misura del 10% della retribuzione normale per ogni periodo di paga, salvo il caso di risoluzione del rapporto. In tale ipotesi il saldo eventuale sarà recuperato sui compensi e indennità dovuti al lavoratore a qualsiasi titolo.</p> <p>I danni che comportino trattenute devono essere contestati al lavoratore non appena venuti a conoscenza e valutati in contraddittorio.</p> <p>I danni con importo fino a € 10.000 saranno così addebitati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 100% per i primi €5.000;</li> <li>• 50% per importi compresi tra €5.001 a €10.000.</li> </ul> <p>Per danni superiori a € 10.000 a livello aziendali si potranno concordare forme assicurative con il concorso dei lavoratori.</p>	<p>Clausola di responsabilità per danneggiamenti.</p>
<p><b>Patente di guida- CQC</b></p>	<p>Il lavoratore dovrà comunicare all'azienda per iscritto eventuali sottrazioni punti, sospensione o ritiro della patente.</p> <p>All'autista con patente ritirata o sospesa sarà conservato il posto di lavoro senza retribuzione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 6 mesi fino a 5 anni di anzianità</li> <li>• 12 mesi oltre i 5 anni di anzianità</li> </ul> <p>Le aziende con più di 15 dipendenti, oltre alla conservazione del posto, adibiranno il lavoratore ad altra mansione.</p> <p>Se il lavoratore sarà impiegato in altre mansioni lavorative sarà retribuito per la nuova mansione. Se il ritiro della patente si prolungasse oltre i termini suddetti, o nel caso in cui il lavoratore si rifiutasse di essere adibito ad altre mansioni, si farà luogo alla risoluzione del rapporto di lavoro.</p> <p>Per i corsi recupero punti persi, l'azienda si farà carico delle spese, ma dovranno avvenire fuori dall'orario di lavoro. Resta ferma l'applicazione della normativa disciplinare.</p> <p>I titolari di CQC sono tenuti al rinnovo ogni 5 anni dopo aver frequentato il relativo corso di formazione obbligatorio. I costi del rinnovo sono a carico dell'azienda nella misura del 50%. I corsi sono effettuati fuori dall'orario di lavoro. Il periodo di tempo necessario per partecipare ai corsi non ha effetti sul trattamento dei dipendenti né sul computo dell'orario di lavoro.</p>	<p>Disciplina delle ipotesi di ritiro o sospensione della patente di guida. Costi dei rinnovi a totale carico dei lavoratori.</p>

<b>Contrasto evasione tariffaria</b>	<p>Le aziende, per contrastare l'evasione tariffaria, utilizzeranno i lavoratori per i quali tale mansione è ricompresa nell'attuale profilo professionale, anche durante lo svolgimento delle mansioni tipiche della qualifica, come nel caso di operatore di esercizio.</p> <p>Inoltre l'azienda potrà adibire, in via esclusiva o prevalente, alle mansioni di vendita e verifica dei titoli di viaggio, sosta o titoli integrati, per il tempo stabilito i lavoratori appartenenti a profili professionali diversi che non contemplano tali mansioni, previo esame congiunto con le RSU/RSA. Le presenti disposizioni prevalgono su eventuali normative difformi che devono intendersi abrogate.</p>	Non prevista
<b>Disciplina nazionale inidonei (acc. Naz. 27 6 86)</b>	<u>Non prevista</u>	Conferma della normativa nazionale e abrogazione degli accordi di secondo livello intervenuti sulla materia.
<b>Adeguamento della normativa contrattuale alla riforma del mercato del lavoro</b>	<u>Non prevista</u> ( presente nei 4 punti CCNL Mobilità: Mercato del lavoro disdettati)	Contratto di lavoro flessibili. Fondo bilaterale di solidarietà.
<b>Definizione normativa contrattuale in vista dell'abrogazione delle discipline di legge speciali</b>	<u>Non prevista</u>	